

STATUTO

ART. 1) Costituzione

E' costituita l'associazione di volontariato denominata:

"PROGETTO ITACA ROMA"

ai sensi del Libro I Capo II, art. 14 e segg. del Codice Civile e della la legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

L'associazione ha sede in **ROMA**, attualmente in Via Terminillo n. 3 – 00141. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

ART. 2) Finalità

1. L'Associazione opera senza fini di lucro e per esclusivo fine di solidarietà. L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

2. L'Associazione, ispirandosi a quanto iniziato dieci anni orsono ed alla lunga strada percorsa da PROGETTO ITACA di Milano, nasce per opera di un gruppo di volontari con l'intento di attivare iniziative e progetti di prevenzione, solidarietà, supporto e riabilitazione rivolte a persone affette da disturbi della Salute Mentale, e programmi di sostegno per le loro famiglie; nella prima fase si propone di aprire una clubhouse a Roma sul modello del centro internazionale ICCD (International Center for Clubhouse Development) che ha fissato gli standard e le regole del medesimo modello.

Inoltre si ripropone di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi che i disturbi della Salute Mentale creano sia alle persone affette che alle loro famiglie.


L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.


Tutte le attività dell'associazione saranno svolte esclusivamente nel territorio della Regione Lazio.

ART. 3) Soci



Emilio Notario
[Signature]

[Signature]



1. Sono Soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendo le finalità della Associazione, chiedono di aderirne, impegnandosi a partecipare attivamente ed in modo continuativo, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, alle attività della Associazione.

2. L'ammissione dei nuovi soci, previa domanda di adesione in cui l'aspirante dichiara di conoscere ed accettare lo Statuto della Associazione, è deliberata dal Consiglio Direttivo, che valuterà la rispondenza alle condizioni esposte nel paragrafo precedente; l'ammissione decorrerà dalla data della delibera.

3. I Soci hanno tutti eguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote. La qualità di socio si perde per dimissioni, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:

a) comportamento che danneggi moralmente o materialmente l'Associazione

b) inosservanza dei principi e delle norme dello Statuto, ivi compresa la sospensione, non motivata e non occasionale, delle prestazioni volontarie

c) mancato pagamento della quota sociale per almeno due anni, salvo diversa motivata delibera del Consiglio Direttivo

d) indegnità a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

4. Sulla esclusione del socio delibera il Consiglio Direttivo, con facoltà, per l'escluso, di presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

5. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 4) Diritti ed obblighi dei Soci

1. I Soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di partecipare alle attività della Associazione, di riceverne le pubblicazioni ed ogni materiale divulgativo.

2. I Soci hanno l'obbligo, nel rispetto del presente Statuto, di svolgere l'attività di volontariato preventivamente concordata, di rispettare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi competenti e di versare la quota annuale di adesione.

3. Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito.

ART. 5) Sostenitori e Benemeriti

1. Ricevono dal Consiglio Direttivo la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche che con regolarità contribuiscono con versamenti in denaro o in altro modo al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

2. Sono Benemeriti i soggetti ai quali il Consiglio Direttivo attribuirà tale qualifica in dipendenza di contributi, anche non materiali, di particolare importanza per l'Associazione.

3. I Sostenitori ed i Benemeriti hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione, ivi compresa l'Assemblea, ma senza diritto di voto ed hanno altresì il diritto di riceverne pubblicazioni e ogni materiale divulgativo.

ART. 6) Patrimonio

1. L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

a) dalle quote contributive dei Soci;

b) da qualunque contributo economico corrisposto da Sostenitori, Benemeriti, persone fisiche e giuridiche e da Amministrazioni Pubbliche e Private, nazionali o internazionali;

c) da donazioni e lasciti testamentari anche in natura;

d) dai proventi derivanti dalla raccolta pubblica di sovvenzioni effettuata occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

e) da rimborsi derivanti da convenzioni;


f) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

g) da rendite del patrimonio.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ART. 7) Organi della Associazione

1. Sono organi della Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) il Collegio dei Probiviri (eventuale)
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale)
- e) Il Presidente ed il Vicepresidente

ART. 8) Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci della Associazione; possono intervenire, senza diritto di voto, i Sostenitori ed i Benemeriti.

2. Essa è presieduta dal Presidente, o da chi ne fa le veci, che provvede a convocarla in via ordinaria almeno una volta l'anno entro la fine del mese di Aprile ed in via straordinaria per:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'associazione stessa.

L'assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica con richiesta di conferma di lettura, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata.

3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di un decimo dei Soci. In tal caso il Presidente, o chi ne fa le veci, dovrà provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci in regola con il versamento della quota sociale. In seconda convocazione, che deve essere convocata per un giorno diverso dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti in regola con il versamento della quota sociale.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega.

6. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio. Ciascun Socio non può essere portatore di più di due deleghe.


Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

7. Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) Stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed eleggerne i membri.
- b) Nominare l'eventuale Collegio dei Probiviri esterni all'Associazione con le competenze di cui all'art. 14 del presente statuto e l'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti secondo le modalità previste dall'art. 15
- c) Stabilire le linee di indirizzo della attività ed approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo.
- d) Approvare il Regolamento della Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo.
- e) Approvare il bilancio preventivo e il resoconto economico annuale della Associazione.
- f) Approvare le modifiche allo Statuto Sociale e lo scioglimento dell'Associazione.
- g) Approvare l'ammontare delle quote associative proposto dal Consiglio Direttivo.
- h) Approvare le altre delibere attinenti all'attività dell'Associazione, ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.


ART. 9) Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un max di 15 mem-



Handwritten signature

Handwritten signature



bri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti, previa fissazione del numero da parte della Assemblea stessa.

2. Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta consecutiva, l'Assemblea tuttavia può derogare tale limitazione quando vi siano motivi ritenuti validi a discrezione dell'Assemblea medesima.

3. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o dal vice Presidente, di propria iniziativa, o con autoconvocazione quando richiesto dai due terzi dei componenti.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti.

6. Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario ed un Tesoriere.

ART. 10 Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

a) Eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente il Tesoriere ed il Segretario.

b) Elaborare il regolamento per il funzionamento della Associazione da sottoporre all'approvazione della Assemblea.

c) Determinare l'ammontare delle quote sociali da sottoporre alla approvazione della Assemblea.

d) Redigere annualmente il bilancio preventivo ed il resoconto economico dal quale devono risultare i beni ed i contributi ricevuti, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

e) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo approvate dalla Assemblea.

f) Deliberare sulle domande di adesione all'Associazione ed in merito all'eventuale deroga all'obbligo di versamento della quota annuale da parte di singoli Soci.

g) Deliberare in merito all'attribuzione della qualifica di Sostenitore e Benemerito dell'Associazione.

h) Deliberare in prima istanza sulla eventuale espulsione di Soci.

i) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati, per motivi di necessità ed urgenza, dal Presidente, o dal Vice Presidente.

ART. 11) Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ed il vice Presidente della Associazione sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, a maggioranza dei voti.

2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo.

3. In caso di assenza e di impedimento le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente. In caso di assenza e di impedimento del Vice Presidente le sue funzioni saranno svolte dal Consigliere o dal componente del Comitato Esecutivo da lui di volta in volta designato.

ART. 12) Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente ed al Vice Presidente.

2. La firma dei legali rappresentanti impegna l'Associazione nei confronti dei terzi.

ART. 13) Cariche Sociali

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.


2. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate una sola volta consecutivamente.

ART. 14) Collegio dei Probiviri

1. L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri composto di tre membri, per dirimere eventuali conflitti tra i soci e



Caro Amico
M. Rossi



tra questi e l'Associazione.

2. Il Collegio dei Probiviri deciderà in modo irrituale e la sua decisione sarà vincolante per il Consiglio Direttivo che dovrà assumere gli opportuni provvedimenti.

ART. 15) Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

2. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.

3. Ai Revisori spetta:

- a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
- b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;
- c) redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all'Assemblea.

ART. 16) Bilancio

1. L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone il prospetto del resoconto economico dell'esercizio che deve essere approvato dalla Assemblea entro il mese di aprile, dell'anno successivo. Entro la stessa data viene approvato il bilancio preventivo.




ART. 17) Scioglimento, estinzione e cessazione

1. Per deliberare lo scioglimento della Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti in assemblea.

2. I beni residui saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato, come previsto dall'art. 4 della legge 266/91.

ART. 18) Norme di rinvio

1. Sul presupposto che i contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e della vigente legislazione sul Volontariato.



PROGETTO ...
Via Terminillo, 3
00141 Roma